

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n.58

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della [legge 1° marzo 2002, n. 39](#).

Capo I

Identificazione e registrazione dei bovini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio

1992;

Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del

29 dicembre 1997;

Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 luglio 2000;

Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del

25 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.

317, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,

n. 437;

Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche

agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della

giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche

agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali

della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus*

bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli

animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante

apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto

dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in

data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del

26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della

Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per

ogni capo non regolarmente identificato.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza

preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria

competente e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da
1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.

- La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001».

- L'art. 3, cosi' recita:

«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

-

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme

comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o

amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile

1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con

i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si

informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

- Il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio è pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.

- Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea è pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997.

- Il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo è pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000.

- Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione è pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, reca: «Regolamenti recanti norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, reca: «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini».

- Il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, reca: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

Note all'art. 1:

- Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse.

L'art. 4, così recita:

«Art. 4. - 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato

dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE.

In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono

essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere

e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un

marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

2. Il marchio auricolare è apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo

periodo non può superare i trenta giorni e dopo tale data

i venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro,

la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui

all'art. 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 può lasciare un'azienda se non è identificato a norma del presente articolo.

3. Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia

subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità', e' identificato

nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare

a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai venti giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione e' un macello situato nello Stato

membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale e' effettivamente macellato nei venti giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal Paese terzo e' registrata nella banca dati informatizzata di cui all'art. 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'art. 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita' competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti dall'autorita' competente.

7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformita' della procedura di cui all'art. 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilita' di introdurre dispositivi

di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi realizzati in questo campo.».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, vedi note alle premesse.

Art. 2.

Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 3,

del decreto
dei Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali in
data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari
forniti a
ciascun allevamento, e' soggetto al pagamento di una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00
euro.

5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal
presente
articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, la sanzione
amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata, non e' ammesso il pagamento in
misura
ridotta ed e' disposta la cancellazione dall'elenco dei
fornitori di
cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente
della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12,
comma 1,
lettera b) del decreto dei Ministri della salute e delle
politiche
agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

Note all'art. 2:

- Per il Regolamento (CE) n. 2629/97, vedi note alle
premesse.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
vedi note alle premesse. L'art. 12, cosi' recita:

«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
le

aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi
2,

3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per le politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:

- a) il codice di identificazione;
- b) la data di nascita;
- c) il sesso;
- d) la razza o il mantello;
- e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine;
- f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
- g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
- h) la data del decesso o della macellazione;
- i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:

- a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
- b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:

- a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;

b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000.

5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali

della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli

animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002.

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso

di animali della specie suina.

6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini

spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione

dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.».

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,

vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 3, così recita: «3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite nel manuale operativo.».

- La legge 24 novembre 1881, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». L'art. 8-bis, così recita: «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con

provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione

anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,

per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente

violazione è annullato.».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica

19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 3, così recita:

«3. Il Ministro della sanità redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.».

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera b), così recita:

«1. Il Ministero della salute:

a) (omissis);

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformità.».

Art. 3.

Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali

di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi

della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla

Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente

autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice

auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE)

n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto

dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in

data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi

auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per

ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo

di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di

sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le

procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e
delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso
di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e
successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che
sposti
dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui
all'articolo
1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal
passaporto,
ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di eta' il
cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo
stesso sia
accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o,
nel caso
di invio al macello, il gestore del macello che ometta di
inviare il
passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del
decesso dell'animale e' soggetto al pagamento di una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni
capo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione di cui
al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione
che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8,

comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, e
dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e
delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di
cui al
comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad
esportare
l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto
all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta
l'esportazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di
istituire il
registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97
e n.
1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del
decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e'
soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000,00 euro
a 18.000,00 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di
compilare in
ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui
ai
regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le
modalita' di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di
comunicare
all'autorita' competente entro sette giorni tutti i
movimenti degli

animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli

animali di cui
all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in
proprio
possesto, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.

Note all'art. 3:

- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, cosi' recita:
«2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.».
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'art. 8-bis, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8, comma 1, cosi' recita:
«1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN:
a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale operativo;
b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.».
- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3,

così recita:

«Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate

progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario

competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e

della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio

di identificazione; tale registrazione è effettuata entro

tre giorni dall'evento.

3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e

della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione è effettuata entro

tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.

4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;

b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;

c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.

5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza

pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.

6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purché riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.

7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita' competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire

all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'

temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti

di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonché copia del documento di accompagnamento di

cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti

a disposizione dell'autorita' competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.».

- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,

comma 18, così recita:

«18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni,

al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli

animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia

del modello di dichiarazione di provenienza degli animali,

di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.».

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, e di note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, così recita:

«10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per

la macellazione entro sette giorni dall'evento.

11. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il

detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale

movimentato, al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,

comma 14, così recita:

«14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.».

- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e l'art. 12, vedi note all'art. 2.

- Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 9, lettera e), così recita:

«9. Il detentore:

a)-d) (omissis);

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;». Art. 4.

Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale

di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le

carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per

assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un

detentore di animali, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso

accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate

garantendo comunque una sicura identificazione degli animali,

prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa

regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non

superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini

inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli

animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per

la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni

relative
alle violazioni riscontrate sono estinte.

Capo II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carnibovine

Art. 5.

Sanzioni in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del
regolamento (CE)

n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in
tutto o in

parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli
articoli 13,

paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo
le modalita'

indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.
1825/2000, e'

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da

2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima
sanzione di

cui al comma 1, si applica all'operatore e alla
organizzazione che

commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie,
previste

dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo
regolamento

(CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza
carni bovine

utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1,
indicazioni

non previste da un disciplinare approvato dalle autorità
competenti,

ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n.

1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa

pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. In caso di recidiva della violazione prevista dal
comma 3,

qualora la condotta sia tale da compromettere
l'affidabilità
dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione
della
gestione del disciplinare, e' disposta la revoca
dell'approvazione
del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento
(CE) n. 1760/2000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un
sistema idoneo
a garantire la veridicità delle informazioni
obbligatorie e
facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il
gruppo di
animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del
regolamento
(CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dagli
articoli 1 e 4
del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al
pagamento di una
sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Note all'art. 5:

- Per il regolamento (CE) 1760/2000 vedi note alle
premesse. Gli articoli 12, 13, paragrafi 2 e 5, e 14,
così

recitano:

«Art. 12. - Ai fini del presente titolo si intende per:

"carne bovina": tutti i prodotti dei codici NC 0201,
0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

"etichettatura": l'apposizione di un'etichetta sul
singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo
materiale d'imballaggio o, per i prodotti non
preimballati,

le informazioni appropriate scritte e visibili al
consumatore nel punto vendita; "organizzazione": un
gruppo

di operatori del medesimo settore o di settori diversi
negli scambi di carne bovina.».

«Art. 13. - 1. (Omissis).

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) un numero di riferimento o un codice di
riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e

l'animale

o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le

carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali

e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in

[nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]";

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio.

L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]".

(Omissis).

5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;

ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati:

i) nello stesso Stato membro, si può indicare

"Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;

ii) in uno stesso Paese terzo, si può indicare "Origine: (nome del Paese terzo).".

«Art. 14 (Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura). - In deroga all'art. 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'art. 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta "Preparato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]"

secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e "Origine" nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione

non siano quello in cui e' avvenuta la preparazione. L'obbligo di cui all'art. 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e' applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate: con una o piu' indicazioni tra quelle previste all'art. 13 e/o

con la data di preparazione delle carni in questione. Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessita', possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2.».

- Per il regolamento (CE) 1825/2000 vedi note alle premesse. Gli articoli 2 e 3, cosi' recitano:

«Art. 2 (Etichettatura in caso di infornazioni non disponibili). - 1. Il numero di approvazione di cui all'art. 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)

n. 1760/2000 e':

a) il numero di riconoscimento previsto all'art. 10, paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio;

b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di riconoscimento, il numero di registrazione nazionale.

Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due numeri summenzionati, fino al 1° gennaio 2001 il numero puo' essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del macello.

2. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000:

a) per le carni ottenute da animali nati nella Comunita' anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non sia

disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il

luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "(nato prima del 1° gennaio 1998)";

b) per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunita', per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e'

sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)" oppure (Importato vivo da [nome del Paese terzo]).».

«Art. 3 (Semplificazione dell'indicazione dell'origine). - In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5,

lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni

bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o

inferiore a trenta giorni:

nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita;

nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non e' necessario indicare tale Stato membro o Paese terzo quale Stato membro o Paese terzo

di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o in un altro Paese terzo per un periodo

superiore a trenta giorni.».

- Per il regolamento 1760/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 16, paragrafo 1, 18, e 13, cosi' recitano:

«Art. 16 (Regole generali). - 1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna

organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorita' competente dello Stato membro in cui ha luogo

la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorita' competente puo' inoltre definire

disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori.

Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica: le informazioni da indicare sull'etichettatura; le misure da adottare per garantire la veridicita' delle informazioni;

il sistema di controllo che sara' applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorita' competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011;

nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente deve disporre a tal fine

del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari.

Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

Omissis.».

«Art. 18 (Sanzioni). - Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di

cui all'art. 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'art. 16, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare

l'approvazione contemplata all'art. 16, paragrafo 2, o può

imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione.».

«Art. 13 (Regole generali). - 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo.

Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali

di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale

o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le

carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il

quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali
e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in

[nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]";

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]".

3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di

informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri. Le modalita' di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;

ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati:

i) nello stesso Stato membro, si puo' indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;

ii) in uno stesso Paese terzo, si puo' indicare "Origine: (nome del Paese terzo)".».

- Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 1 e 4, cosi' recitano:

«Art. 1 (Rintracciabilita' dell'origine). - Gli operatori e le organizzazioni di cui all'art. 12, terzo

trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per

ciascuna fase della produzione e della vendita, di un sistema di identificazione e di un sistema completo di registrazione.

Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o gli animali da cui e' stata ottenuta, secondo quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 1, e dall'art. 16, paragrafo 2, del citato regolamento.

Nel sistema di registrazione sono iscritti, in particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle

carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra arrivi e partenze.».

«Art. 4 (Dimensioni del gruppo). - 1. Durante il sezionamento delle carcasse o dei quarti, la dimensione del

gruppo, di cui all'art. 13, paragrafo 1, secondo comma, del

regolamento (CE) n. 1760/2000, e' determinata dal numero di

carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali

costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento. La dimensione del gruppo non puo' in ogni caso superare la produzione di un giorno.

2. Durante le ulteriori operazioni di sezionamento o di macinatura, il gruppo puo' essere ricostituito da tutti i gruppi, ai sensi del paragrafo 1, sezionati o macinati lo stesso giorno.».

Art. 6.

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente

agli esperti della Commissione delle Comunita' europee, alle

autorita' competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti

dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta

la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

del
regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento
di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a
18.000,00 euro.

Note all'art. 6:

- Per il regolamento (CE) 1760/2000 e l'art. 16,
paragrafo 1, vedi note all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle
premesse. L'art. 7, paragrafo 1, cosi' recita:
«Art. 7 (Controlli). - 1. Gli operatori e le
organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli
esperti
della Commissione, all'autorita' competente e
all'organismo
indipendente di controllo, ai sensi dell'art. 16,
paragrafo
1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000
l'accesso
ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione
comprovante l'esattezza delle informazioni riportate
sull'etichetta.

Omissis.».

Art. 7.

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di
indicazioni
geografiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che
commercializza
carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono
ingenerare
confusione con le denominazioni previste dal regolamento
(CEE) n.
2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del
regolamento (CE)
n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Note all'art. 7:

- Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 vedi note alle

premesse. L'art. 16, paragrafo 6, così recita:
«6. Uno Stato membro decide che il nome di una o più delle sue regioni non può essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione: potrebbe dar luogo a confusioni o a difficoltà di controllo; e' riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione e' completato con quello dello Stato membro.».

Art. 8.

Sanzioni in materia di organismi di controllo

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato

all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000,

secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente

di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la

revoca del relativo riconoscimento.

Note all'art. 8:

- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5.

- Per il regolamento (CE) n. 1825/2000, vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 2, così recita:

«2. L'autorità competente e, nel caso di cui all'art. 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano

regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessità

del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano

le eventuali carenze, nonché le misure proposte per porvi

rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.».

Capo III

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carnibovine

Art. 9.

Norme finali

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Castelli, Ministro della giustizia

Sirchia, Ministro della salute

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 9:

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi note
all'art. 2.